



**COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA**  
(Comuni di Lentiai-Limana-Mel-Sedico-Sospirolo-Trichiana)

# **REGOLAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 184 DEL 15.07.2013)

## INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Capo I - Principi Generali.....	1
Art.1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali.....	1
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 - Classificazione rifiuti.....	2
Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento.....	3
Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio.....	3
Art. 7 - Informazione all'utenza.....	3
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 8 - Area di espletamento del servizio.....	4
Art. 9 - Aree escluse dal servizio.....	4
Art. 10 - Ecocentri.....	4
CAPO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	5
Art 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	5
Art.12 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio.....	5
Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	6
Art. 14 - Procedure di accertamento.....	6
Art. 15 - Esclusioni.....	7
Capo IV – Rifiuti speciali.....	9
Art. 16 - Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico.....	9
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	11
Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata.....	11
Art. 17 – Generalità.....	11
Art. 18 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati.....	11
Art. 19 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti.....	11
Art. 20 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati.....	12
Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	14
Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	14
Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (Vetro-Plastica-Lattine).....	15
Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica.....	15
Art. 24 - Raccolta differenziata dei RAEE .....	15
Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Pb.....	16
Art. 26 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi.....	17
Art. 27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati.....	17
Art. 28 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti.....	18
Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	18
Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde e delle ramaglie.....	19
Art. 31 – Raccolta differenziata del legno.....	19
Art. 32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci.....	19
Art. 33 – Raccolta differenziata contenitori per toner e cartucce esauste.....	20
Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole attività edilizie.....	20
Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni).....	21
Capitolo I – Igiene Urbana.....	
Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale.....	21
Art. 36 - Installazione e uso dei cestini portarifiuti.....	21
Art. 37 - Aree sosta nomadi.....	21
Art. 38 - Altri servizi di pulizia.....	22

Art. 39 - Pulizia dei contenitori.....	22
Art. 40 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente.....	22
Capitolo II - Obbligo dei privati.....	
Art. 41 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	23
Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.....	23
Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	24
Art. 44 - Obblighi diversi.....	24
Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	24
Art. 46 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario .....	24
Art. 47 - Pulizia dei mercati.....	25
Art. 48 - Esercizi stagionali.....	25
<b>TITOLO III - SANZIONI.....</b>	<b>26</b>
<b>CAPO I - DIVIETI.....</b>	<b>26</b>
Art. 49 - Divieti generali.....	26
Art. 50 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari.....	26
<b>CAPO II – CONTROLLI E SANZIONI.....</b>	<b>27</b>
Art. 51 - Vigilanza sul servizio.....	27
Art. 52 - Sanzioni.....	27
Salvo disposizioni diverse da parte della Provincia, come previsto dall’art. 263 del D.Lgs 152/2006 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 255 e 256 del medesimo Decreto, sono devoluti alla Provincia e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.....	31
Art. 53 – Entrata in vigore.....	31
(*) L’ALLEGATO III viene rinviato ad una successiva specifica approvazione.	

# TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

## Capo I - Principi Generali

### **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, conformemente alla parte IV del D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e alla L.R: n. 3/2000 disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
- b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una diversificata ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006;
- f) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali**

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente

ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

### **Art. 3 - Definizioni**

Valgono le definizioni di cui all'art.183 e all'art.218 del D.Lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle seguenti:

**utenza domestica (UD):** tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale e quelli che mantengono a disposizione un alloggio o un'abitazione nel territorio;

**utenza non domestica (UND):** tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani

**conferimento:** le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

**bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto di un'area;

**messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

**cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

**isole ecologiche:** insieme di contenitori stradali per la raccolta, accessibili in qualsiasi momento;

**ecocentro:** area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;

**spazzamento stradale:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche, o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;

**CER:** Codice Europeo Rifiuti, è il codice a 6 cifre che identifica univocamente il rifiuto

**cassone scarrabile:** container da 12-30mc utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti presso l'ecocentro comunale e che può essere attaccato alla motrice di un camion per il trasporto all'impianto di recupero.

**R.A.E.E.:** rifiuti elettrici ed elettronici di cui ai DM 151/2005 e DM 65/2010.

### **Art. 4 - Classificazione rifiuti**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, secondo quanto definito dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

## **Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

## **Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio**

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

La Comunità Montana Val Belluna promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali e/o energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

## **Art. 7 - Informazione all'utenza**

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante apposita cartellonistica;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 8 - Area di espletamento del servizio**

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio dei comuni di Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo e Trichiana, ed in particolare:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

Si intendono anche compresi nell'area di copertura del servizio tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 1.000, misurabili sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento serviti da idoneo cassonetto.

Sono inoltre compresi gli edifici abitativi agricoli, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

## **Art. 9 - Aree escluse dal servizio**

Nelle aree non comprese nell'ambito di attuazione del servizio, non operano le disposizioni del presente Regolamento relative all'espletamento tecnico del servizio stesso.

Peraltro sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente Regolamento.

L'estensione del servizio ad altre zone del territorio comunitario viene deliberata dalla Giunta della Comunità Montana Val Belluna, in subordine alla presentazione di una proposta organizzativa del servizio nella quale siano altresì indicati i costi e le risorse per l'espletamento del servizio stesso.

## **Art. 10 - Ecocentri**

I Comuni e/o la Comunità Montana Val Belluna predispongono ecocentri comunali e/o sovracomunali, gestiti dal personale del Comune interessato, per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti;
2. altri rifiuti per cui sia già stata attivata la raccolta differenziata.

La gestione amministrativa e operativa dell'Ecocentro è disciplinata da apposito **Regolamento di Gestione dell'Ecocentro Comunale (Allegato I)**, parte integrante del presente Regolamento.

## CAPO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

### **Art 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006 e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. 254/2003, riguarda in particolare le sottoelencate categorie:

- rifiuti da utenze agro-industriali;
- rifiuti da utenze industriali;
- rifiuti da utenze artigianali;
- rifiuti da utenze commerciali;
- rifiuti da utenze con attività di servizio.

L'assimilazione per quantità e qualità viene stabilita dal Comune sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo. In attesa della definizione di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006, i rifiuti individuati da apposita delibera di Consiglio Comunale delle diverse Amm/ni.

Il Comune o la CM possono stipulare con le utenze non domestiche apposite convenzioni riguardanti il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali assimilati o non assimilati agli urbani. Con particolare riferimento alle frazioni recuperabili e/o riciclabili del rifiuto, il gestore del servizio pubblico potrà avviare appositi giri di raccolta a domicilio con conferimento finale del materiale ad un impianto autorizzato o presso l'ecocentro comunale, nel rispetto dei vincoli e dei limiti specificati nel relativo Regolamento.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

### **Art.12 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio**

Ai sensi dell'art. 2, comma 26, del D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 (correttivo del Decreto Ambientale 152/2006), non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore ai 450mq (comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) e ai 750mq.

Rimane pertanto preclusa la possibilità di assimilare a rifiuto urbano il materiale costituente residuo ordinario e quotidiano del ciclo di lavorazione industriale e/o artigianale (legno, plastica, metallo, fibre tessili, ecc.) e lo scarto direttamente riconducibile alla attività svolta in proprio (materiale inerte da



lavori edili, oli esausti da attività di ristorazione, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, materiali derivanti da interventi di manutenzione, riparazione e/o installazione, ecc.).

Non possono altresì essere conferiti al servizio pubblico i grandi imballaggi terziari (cartoni, nylon, polistirolo, ecc.) destinati al raggruppamento nel punto vendita di più unità di vendita e al trasporto a lunga distanza di più imballaggi multipli o di tante unità di vendita.

### **Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio**

Il rifiuto assimilato per qualità può essere conferito al servizio pubblico di raccolta utilizzando direttamente i contenitori pubblici stradali o accedendo all'ecocentro comunale, nel rispetto dei limiti quantitativi di seguito specificati.

Premesso che l'assimilazione per quantità rimane possibile per produzioni di rifiuti paragonabili a quelle di un'utenza domestica, tenendo comunque conto del numero di dipendenti, come riferimento **limite quantitativo per ciascuna ditta, valido per il conferimento nei contenitori stradali**, si assumono i seguenti valori di produzione media annua di rifiuti assimilabili ad urbani, calcolati sulla base del peso medio contenuto in un contenitore stradale:

<b>CODICE CER e DESCRIZIONE RIFIUTO</b>	<b>KG/ANNO</b>
CER 15.01.06 Imballaggi in materiali misti (compreso CER 15.01.02 e CER 15.01.04)	<b>5.000</b>
CER 20.01.01 carta e cartone (compreso CER 15.01.01)	<b>5.000</b>
CER 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	<b>4.000</b>
CER 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	<b>50</b>
CER 20.01.33 pile e batterie esauste	<b>50</b>
CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati	<b>2.000</b>
CER 20.03.02 rifiuti dei mercati	<b>1.000</b>

Con riferimento ai **criteri quantitativi di assimilazione ai fini del conferimento all'ecocentro comunale** dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, si rimanda all'apposito **Regolamento di Gestione dell'Ecocentro Comunale (Allegato I)** e, limitatamente al conferimento da parte di aziende agricole, alla **Convenzione Aziende Agricole (Allegato II)**, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 14 - Procedure di accertamento**

L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
  - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
  - b.2) specificazione dell'attività svolta;
  - b.3) tipologia del rifiuto prodotto;
  - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
  - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
  - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
  - b.7) superfici aziendali complessive;
  - b.8) numero di addetti complessivi;
  - b.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200-1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

In ogni caso, la CM o il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

## **Art. 15 - Esclusioni**

Rimangono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se non pericolosi o anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 11, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono inoltre escusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

1. i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
  - materiali non aventi consistenza solida;
  - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
  - prodotti fortemente maleodoranti;
  - prodotti eccessivamente polverulenti;
3. i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:
  - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
  - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
  - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
  - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
  - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
  - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.
4. i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti.

Per tutti i rifiuti che non rispettano i criteri di cui agli artt.12 e 13, o nei casi previsti nel presente articolo, il produttore può ugualmente servirsi del servizio pubblico di raccolta rifiuti speciali, ove istituito, che provvede alla raccolta e al trasporto a smaltimento sulla base di apposita Convenzione (Capo IV), secondo quanto disposto dall'art. 188, comma 2, lettera c) del D.Lgs 152/2006.

## Capo IV – Rifiuti speciali

### **Art. 16 - Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico**

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi possono rivolgersi, per il relativo trasporto a smaltimento, al servizio pubblico di raccolta rifiuti speciali, ove istituito.

Il produttore che intenda ricorrere ad un servizio integrativo può stipulare con il Comune o la CM un'apposita convenzione con riferimento al servizio di raccolta e trasporto a smaltimento o recupero;

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete del soggetto produttore del rifiuto (sede legale, legale rappresentante, ecc.);
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali (se diversa dalla sede legale) e delle sedi operative in cui avvengono le fasi di smaltimento intermedie e/o finali;
- Descrizione del ciclo di produzione del rifiuto, delle modalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e altri eventuali processi con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- La quantificazione dei rifiuti prodotti, su base giornaliera, mensile e annuale (in kg/g, kg/mese, kg/anno o, nei casi di rifiuti a bassa densità, in mc/g, mc/mese, mc/anno) suddivisa per tipologia;
- La modalità di deposito del rifiuto e le quantità massime stoccabili;
- La periodicità di consegna prevista e proposta;
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto, con l'indicazione delle modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- Il sistema o modalità di conferimento al gestore pubblico;
- Ogni altra notizia ritenuta utile.

La convenzione in aggiunta alle precedenti dovrà inoltre contenere:

- richiami all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle e all'obbligo di dichiarazione annuale al catasto di cui al D.L. 152/2006 e alla L.R. 3/2000, per produttore, trasportatore e smaltitore nell'ambito delle rispettive competenze;
- descrizione delle modalità di effettuazione di controlli periodici sulla qualità dei rifiuti;
- indicazione della durata della convenzione ed altre norme amministrative.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- Scheda di caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- Certificato di assimilabilità;
- Certificato CCIAA;

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché della distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

La Comunità Montana o il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

E' possibile effettuare smaltimenti saltuari di particolari rifiuti per utenze private previa autorizzazione dell'Area Servizi Tecnici e dietro pagamento della somma necessaria.

## TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

### Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata

#### **Art. 17 – Generalità**

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchi di plastica ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i cassonetti stradali o i contenitori eventualmente consegnati in comodato d'uso, in modo tale da evitare ogni dispersione.

#### **Art. 18 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati**

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro della Comunità Montana Val Belluna in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori.

Ove possibile, la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, di volumetria variabile tra i 120lt e i 2000lt, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. La frequenza minima di svuotamento non dovrà di norma essere inferiore ai 7 gg per i rifiuti solidi urbani e ai 15 gg per i rifiuti solidi assimilati agli urbani.

La Comunità Montana, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta dei proprietari, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in luoghi privati. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni e persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione. Per i contenitori dislocati presso abitazioni private, la pulizia e disinfezione è a carico dei proprietari dell'immobile.

La raccolta presso le utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità. L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti, con trasporto ad impianto autorizzato solo su convenzione.

#### **Art. 19 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti**

Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il

servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

### **Art. 20 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati**

Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti solidi urbani esclusi dalla raccolta differenziata possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.

E' fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei cassonetti.

E' vietato:

- il conferimento nei cassonetti di un Comune da parte di cittadini residenti in altro Comune;
- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni)

E' fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici

- batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);
- beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite;
- scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

Nelle zone non servite da appositi cassonetti o ubicate all'esterno della perimetrazione in cui è istituito il servizio, dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato presso i contenitori più vicini.



## Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

### **Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, plastiche, R.A.E.E., rifiuti urbani con componenti pericolose, ferro, pneumatici usati, oli esausti, scarti organici di cucine e mense, verde e ramaglie, legno, vestiti usati e stracci, neon esausti, inerti da piccole demolizioni e costruzioni domestiche, polistirolo e nylon da imballaggi.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente, nei contenitori pubblici appartenenti al proprio comune di residenza, le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Ove possibile, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei bidoni dell'umido.

E' inoltre vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori;
- prelevare dai contenitori il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane e cassoni per le raccolte differenziate)
- spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto

## **Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (Vetro-Plastica-Lattine)**

In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento, generalmente affiancati ai cassonetti per la raccolta degli r.s.u. indifferenziati, di campane per la raccolta differenziata di:

- Rifiuti cellulosici (carta e cartone);
- Imballaggi primari di vetro, plastica e metallo, preferibilmente nella forma multimateriale;

Le campane, di colore giallo per la raccolta carta/cartone e di colore verde per la raccolta multipla, saranno vuotate con frequenza minima di 15gg.

La metodologia di raccolta e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite secondo i seguenti principi di massima:

- **utenze domestiche**: un turno ogni quindici giorni con intensificazione della raccolta stagionalmente e/o per le zone ad alta concentrazione residenziale;
- **utenze non domestiche**: minimo un turno ogni quindici giorni

La Comunità Montana, d'intesa con il soggetto gestore, potrà, per certe tipologie merceologiche e/o per certe utenze particolari, organizzare raccolte puntuali a domicilio per ottimizzare il servizio complessivo.

Il conferimento del rifiuto, specialmente per quantitativi consistenti o nel caso di volumi di ingombro non trascurabili, deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza.

Il materiale deve occupare il minor volume possibile, ovvero deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio e impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

## **Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica**

La Comunità Montana Val Belluna, in accordo con i Comuni costituenti, ha attivato uno specifico servizio di raccolta dei fusti e delle cassette in plastica, che consente di eliminare gli inconvenienti derivanti dal loro eventuale conferimento nell'ambito del servizio di raccolta con contenitori stradali.

E' fatto obbligo al produttore il conferimento dei fusti più ingombranti e delle cassette di plastica presso l'ecocentro del Comune di residenza, ove esistente, nei giorni e negli orari di apertura stabiliti per lo stesso.

## **Art. 24 - Raccolta differenziata dei RAEE**

La raccolta dei RAEE (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, telefoni, elettrodomestici vari) viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o altri raccoglitori messi a disposizione dai consorzi di gestione, in attesa del loro

trasporto a recupero.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

Ai sensi dei DM 151/2005 e DM 65/2010., il gestore del servizio pubblico assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti da nuclei domestici in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente all'ecocentro i rifiuti comunque prodotti nel proprio Comune di residenza, compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale dell'area.

## **Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Pb**

E' proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, acidi, bombolette spray, contenitori contaminati, batterie al pb) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato evitando accuratamente di mescolarli tra loro o con altre tipologie di materiali.

### **a) Raccolta differenziata delle pile esauste**

La raccolta è effettuata tramite contenitori, generalmente gialli/bianchi collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le isole ecologiche, accanto alle campane e ai cassonetti r.s.u..

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio del materiale raccolto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso l'ecocentro del Comune di residenza.

### **b) Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti**

La raccolta è effettuata tramite contenitori di colore giallo/bianco collocati presso le farmacie ed i locali U.S.L. e facilmente identificabili per la presenza di una croce rossa.

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio del materiale raccolto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero.

Il farmaco (pastiglie, pomate) deve essere conferito nel contenitore allo stato sfuso, previa separazione della scatola, del foglietto con le istruzioni d'uso e dell'eventuale imballaggio primario (es. blister compresse). Sono incompatibili con questa raccolta le siringhe e gli accessori medicali (garze, fiale, cerotti, cotone, sacche dialisi, pannolini, spray inalatori, ecc.), mentre le bottiglie di sciroppi, disinfettanti e preparati vari possono essere conferite nella raccolta

multipla vetro-plastica previo risciaquo.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso l'ecocentro del Comune di residenza.

### **c) Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo**

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto deve essere effettuato tassativamente presso l'ecocentro del Comune di residenza. La raccolta è effettuata tramite specifici contenitori forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

### **d) Raccolta differenziata dei prodotti etichettati "T" e/o "F", delle vernici, dei solventi e dei contenitori contaminati**

Le raccolte di rifiuti urbani pericolosi tossici e/o infiammabili sono svolte obbligatoriamente con appositi contenitori dislocati sul territorio (ove disponibili) o presso l'ecocentro comunale.

## **Art. 26 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi**

La raccolta dei materiali ferrosi viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento degli scarti ferrosi deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

E' proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

## **Art. 27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati**

La raccolta dei pneumatici usati viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. L'accettazione del materiale è subordinata all'assenza del cerchione.

E' proibito conferire pneumatici usati nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

## **Art. 28 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti**

La raccolta degli oli esausti viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento.

E' proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

## **Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione organica**

La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.

La raccolta del rifiuto organico è prioritariamente organizzata presso tutte le **grandi utenze**. Si intendono per grandi utenze:

Ristoranti, Alberghi dotati di ristorante, Pizzerie – Paninoteche, Bar, Mense scolastiche, Mense aziendali, Cucine di ospedali e cliniche, Mercati coperti e scoperti, Negozi ortofrutticoli, Fiorai, Supermercati, Pescherie, Cimiteri.

Presso tali attività la raccolta è organizzata prevedendo il conferimento tramite cassonetti appositi. Il ritiro del materiale viene eseguito a domicilio con frequenza bisettimanale. I rifiuti verdi di piccole e medie dimensioni, come sfalci, scarti di fioriture, piccole patate, ecc. (esclusi i residui di importanti patate da conferire all'ecocentro), potranno essere immessi direttamente nei contenitori. I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti chiusi, preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta.

La raccolta differenziata della frazione organica presso le **utenze domestiche** residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso bidoni stradali disposti sul territorio accanto al contenitore per il secco indifferenziato. I bidoni sono dotati di apposito adesivo identificativo del rifiuto umido e vengono svuotati con frequenza bisettimanale. Il conferimento è subordinato all'inserimento del rifiuto nel bidone, di norma la sera precedente la raccolta, ben chiuso entro appositi sacchi, forniti dal Comune di residenza ove previsto.

E' proibito conferire il rifiuto organico nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani secchi o in contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Il recupero e riciclo della frazione organica viene anche condotta attraverso il **compostaggio domestico** tramite composter, fossa, concimaia e cumulo. Ciascun cittadino, autocertificando la pratica del compostaggio domestico, può beneficiare, ove previsto, dell'applicazione di riduzioni sulla tarsu, accettando il controllo sulla veridicità degli atti da parte dei soggetti incaricati.

La Comunità Montana Val Belluna pone il potenziamento e l'incentivazione del compostaggio domestico tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata attraverso la riduzione a monte del rifiuto prodotto.

### **Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde e delle ramaglie**

La raccolta degli scarti della manutenzione del verde privato, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove il materiale verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto all'impianto di compostaggio.

Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, è possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli scarti vegetali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di ritiro.

E' proibito conferire rifiuti verdi e ramaglie nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

La Comunità Montana Val Belluna pone il potenziamento e l'incentivazione della raccolta del verde e delle ramaglie tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata.

### **Art. 31 – Raccolta differenziata del legno**

La raccolta del legno viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove il rifiuto verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, i materiali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

E' proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

### **Art. 32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci**

La raccolta del vestiario usato, di calzature e borse e degli stracci è organizzata con appositi contenitori di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni senza fini di lucro. In alternativa, questa tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli ecocentri dei singoli comuni.

### **Art. 33 – Raccolta differenziata contenitori per toner e cartucce esauste**

La Comunità Montana Val Belluna ha organizzato un servizio gratuito di raccolta a domicilio di cartucce e contenitori per toner esausti presso le utenze pubbliche o private che ne fanno richiesta, fornendo in comodato d'uso gli appositi contenitori di stoccaggio. In alternativa il conferimento dovrà essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza.

### **Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole attività edilizie**

Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica svolti in proprio (mattoni, cemento, terra, rocce, cartongesso, sanitari, ecc.), pur trattandosi di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria dei rifiuti urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Negli ecocentri dei comuni aderenti al servizio vengono predisposti appositi cassoni scarrabili per lo stoccaggio provvisorio del materiale proveniente dalle utenze domestiche, prima del trasporto a smaltimento finale.

## Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

### Capitolo I – Igiene Urbana

#### **Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale**

Il servizio di spazzamento stradale dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunitario e riguarda tutte le strade comunali e le piazze pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, dotate di pavimentazione permanente e di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il gestore del servizio pubblico provvede alla raccolta e all'avvio a smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua, nonché sulle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola area garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali enunciate all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Sarà cura del gestore del servizio assicurarsi che il rifiuto così raccolto, sia portato a idoneo smaltimento.

#### **Art. 36 - Installazione e uso dei cestini portarifiuti**

A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti residenti da installare a cura e spese del gestore.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune o dalla CM.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

#### **Art. 37 - Aree sosta nomadi**

Il Comune è tenuto ad istituire, in base alla normativa vigente, uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le eventuali aree



assegnate dai singoli Comuni alla sosta dei nomadi; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita.

### **Art. 38 - Altri servizi di pulizia**

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- pulizia e lavaggio periodico delle pavimentazioni dei portici soggette permanentemente ad uso pubblico;
- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia delle caditoie stradali;
- pulizia e disinfezione dei bacini e delle acque delle fontane e fontanelle pubbliche, con attenzione allo scarico dell'acqua;
- estirpazione delle erbe infestanti e non cresciute in aree pubbliche;
- lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.

### **Art. 39 - Pulizia dei contenitori**

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene garantito con la seguente periodicità minima:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ campane raccolta differenziata                                | 1 volta/anno |
| ➤ cassonetti di raccolta rifiuti urbani indifferenziati (secco) | 2 volte/anno |
| ➤ bidoni raccolta umido   | 3 volte/anno |

### **Art. 40 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente**

Nel caso di scarico abusivo di rifiuti esterni da parte di ignoti, il Comune farà procedere alla loro asportazione e al successivo trasporto a smaltimento previo accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

## **Capitolo II - Obbligo dei privati**

### **Art. 41 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco del Comune di competenza con propria Ordinanza intima, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune o la Comunità Montana provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

### **Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni**

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre, fiere od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni contenute nel **Regolamento Sagre, Feste e Manifestazioni (Allegato III)**, parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Fermo restando quanto già disposto dai rispettivi Regolamenti Comunali di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto del gestore pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

### **Art. 44 - Obblighi diversi**

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, è tenuto a pulire quotidianamente e alla cessazione dell'attività le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

### **Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e provvedere personalmente all'asporto di escrementi solidi e al loro deposito nei contenitori dell'umido, o nei contenitori per il secco, solamente nel caso in cui non esista un bidone per la raccolta dell'umido nel raggio di 200 metri.

### **Art. 46 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario**

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato

per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune interessato può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

#### **Art. 47 - Pulizia dei mercati**

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, qualora non ricada nelle competenze del Comune o della CM, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo per frazione merceologica i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendo gli stessi al servizio pubblico di raccolta, nei rispetti delle prescrizioni contenute nel relativo **Regolamento Mercati e Fiere (Allegato IV)**, parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 48 - Esercizi stagionali**

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

## **TITOLO III - SANZIONI**

### **CAPO I - DIVIETI**

#### **Art. 49 - Divieti generali**

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, incluse le cartacce e i mozziconi di sigaretta, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, o nei pozzetti e caditoie stradali.

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

E' vietato il conferimento nei contenitori stradali da parte di cittadini residenti in altro Comune.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune interessato.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani.

E' vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

#### **Art. 50 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari**

In adempimento del D.Lgs 152/2006 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi terziari non differenziati.

Per gli imballaggi primari e secondari, nei limiti previsti dal presente Regolamento, il conferimento è consentito con le seguenti specifiche:

##### **Vetro-Plastica-Metallo**

- tramite contenitori stradali;
- tramite appositi contenitori scarrabili posizionati presso gli ecocentri.

##### **Carta e cartone**

- per limitati quantitativi tramite contenitori stradali;
- tramite appositi cassoni scarrabili posizionati presso gli ecocentri;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, ecc.).

## CAPO II – CONTROLLI E SANZIONI

### **Art. 51 - Vigilanza sul servizio**

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale dei diversi Comuni costituenti la Comunità Montana Val Belluna, ai funzionari della Vigilanza Ambientale della CM, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, oltre che agli addetti appositamente designati delle Amministrazioni interessate.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti anche con apparecchiature elettroniche, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della U.S.L.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAV.

### **Art. 52 - Sanzioni**

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, ad opera dell'ufficio di Polizia Locale, degli agenti del CFS e della Polizia Provinciale o delle guardie ambientali incaricate dalla CM.

In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal DL 152/2006.

E' prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)		
		Minima	Massima	Ridotta
<b>Scarico ed abbandono</b> di rifiuti in area privata ad opera di privati cittadini (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
<b>Abbandono</b> , ad opera di privati cittadini, di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
<b>Sversamento di rifiuti liquidi</b> , ad opera di privati cittadini, nelle acque pubbliche superficiali o sotterranee (rif. art. 255 DL 152/06)		105	620	210
<b>Abbandono</b> dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale, ad opera di privati cittadini (rif. artt. 255 DL 152/06)	Rifiuti non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti pericolosi	105	620	210
<b>Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali</b> , anche se in sacchetti chiusi (rif. artt. 19 e 20)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
<b>Deposito di rifiuti davanti al cancello dell'ECOCENTRO o attorno ai contenitori stoccaggio esistenti presso lo stesso</b> (rif. art. 12 Regolamento Ecocentro)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
<b>Presso l'ECOCENTRO, conferimento errato di rifiuti</b> , imputabile all'utente (rif. art. 12 Regolamento Ecocentro)		25	150	50

Presso l' <b>ECOCENTRO</b> , <b>conferimento di rifiuti speciali senza autorizzazione</b> (rif. art. 7 Regolamento Ecocentro)		<b>25</b> + addebito costo smaltimento	<b>150</b> + addebito costo smaltimento	<b>50</b> + addebito costo smaltimento
Presso l' <b>ECOCENTRO</b> , <b>conferimento di rifiuti da parte di cittadini non autorizzati</b> (rif. art. 9 Regolamento Ecocentro)		<b>50</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
Presso l' <b>ECOCENTRO</b> , <b>ingresso al di fuori degli orari di apertura</b> (rif. art. 9 Regolamento Ecocentro)		<b>80</b>	<b>480</b>	<b>160</b>
<b>Cernita</b> dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore (rif. art. 49) (rif. art. 12 Regolamento ecocentro)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Conferimento <b>nei cassonetti</b> per il rifiuto secco non differenziato di <b>rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati</b> (rif. art. 20)	Rifiuti urbani sciolti	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
	Residui verdi, sassi, ceppaie	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
	Rifiuti urbani ingombranti	<b>35</b>	<b>210</b>	<b>70</b>
	Rifiuti da attività edilizie	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	Rifiuti Speciali non pericolosi	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	Rifiuti Speciali pericolosi	<b>80</b>	<b>480</b>	<b>160</b>
Conferimento <b>nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti relativi ad altre raccolte differenziate</b> (rif. art. 21)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
<b>Spostamento dei contenitori</b> dalle posizioni individuate dall'ente gestore (rif. artt. 20 e 21)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Conferimento nel <b>bidone dell'umido</b> di sfalci potature e ramaglie non sminuzzati e/o ridotti in piccole dimensioni (rif. art. 29)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>



Inserimento nei contenitori di <b>rifiuti che possono causare danni</b> o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta (rif. art. 20)		<b>80</b>	<b>480</b>	<b>160</b>
Contravvenzione al divieto di conferimento di rifiuti non minuti nei <b>cestini portarifiuti</b> (rif. art. 36)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Contravvenzione all'obbligo di <b>pulizia di terreni non edificati</b> (rif. art. 41)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con <b>deiezioni di animali domestici</b> (rif. art.45)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai <b>gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche</b> (rif. art. 42)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di <b>posti di vendita nei mercati</b> (rif. art. 47)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di <b>esercizi stagionali</b> (rif. art. 48)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Conferimento di <b>rifiuti infiammabili accesi</b> , non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo (rif. art. 20)		<b>80</b>	<b>480</b>	<b>160</b>
Conferimento non autorizzato di <b>imballaggi al servizio pubblico</b> (rif. art. 50)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Conferimento da <b>utenti non residenti</b> (rif. artt. 21 e 49)		<b>105</b>	<b>620</b>	<b>210</b>

Mendace autodichiarazione di pratica del <b>compostaggio domestico</b> (rif. art. 28)	Perdita del diritto alla riduzione sulla tassa rifiuti, ove prevista, e pagamento di una somma tra 25 € e 150 €			
Contravvenzione al divieto di <b>incendiare e bruciare i rifiuti</b> (rif. art. 49)	Rifiuti non pericolosi	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
	Rifiuti pericolosi	<b>80</b>	<b>480</b>	<b>160</b>
Contravvenzione all'obbligo di <b>pulizia delle aree adibite a carico e scarico</b> delle merci ovvero di affissione di manifesti (rif. art . 43)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
Contravvenzione all'obbligo di <b>pulizia delle aree interessate da cantieri</b> , quotidianamente ed alla cessazione delle attivita' (rif. art. 44)		<b>25</b>	<b>150</b>	<b>50</b>

Salvo disposizioni diverse da parte della Provincia, come previsto dall'art. 263 del D.Lgs 152/2006 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 255 e 256 del medesimo Decreto, sono devoluti alla Provincia e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente Regolamento confluiranno nelle casse comunali e saranno vincolate alla realizzazione di interventi in materia ambientale.

### **Art. 53 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo le approvazioni del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto Regolamento è da considerarsi abrogata.